



Repertorio n. 3.333 ----- Raccolta n. 2.553

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove (19) del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero due in Fucecchio e nella sede del Comune di Fucecchio posta in Piazza Amendola n.17.-----

Avanti a me **Dott. FRANCESCO DAMI, Notaio in Montecatini Terme** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----è comparso il Signor:-----

- **CALUCCI LORENZO**, nato a Vinci (FI) il 27 febbraio 1973, domiciliato in Fucecchio, frazione Torre, via Poggio Osanna n.27/A, codice fiscale dichiarato n. CLC LNZ 73B27 M059Z.----

Il Componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Amministratore Unico della società "**Fucecchio Servizi S.r.l.**" in breve Fucecchio S.r.l., con sede in Fucecchio, Piazza Amendola n.17, capitale sociale di Euro 109.000,00 (centonovemila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 05637880484, mi dichiara che oggi, in questo luogo e a quest'ora è stata convocata l'assemblea dei soci della società per deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni dettate in materia di società a partecipazione pubblica dal D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016 denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";-----
- varie ed eventuali.-----

E quindi il Componente in qualità di Amministratore Unico mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società e di redigerne il verbale relativo.-----

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:-----

- assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Signor CALUCCI LORENZO il quale constata e dichiara:-----

- che è presente l'unico socio portatore dell'intero capitale sociale e precisamente:-----

\* l'ente Comune di Fucecchio, con sede in Fucecchio, Piazza Amendola n.17, codice fiscale 01252100480, rappresentato dal Sindaco Spinelli Alessio, nato a Fucecchio il 17 giugno 1970, titolare dell'intero capitale sociale di Euro 109.000,00 (centonovemila virgola zero zero);-----

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona dell'Amministratore Unico Signor CALUCCI LORENZO;-----

- che non è esistente il Collegio Sindacale in quanto non sussistono le condizioni di legge per l'obbligatorietà della sua nomina, né quest'ultima è prevista come obbligatoria

REGISTRATO A PESCIA  
UFFICIO REGISTRO  
Il 10/05/2019  
N° 1471 Serie 1T

ISCRITTO NEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE  
DI FIRENZE  
il 15/05/2019  
numero 28479/2019

nell'atto costitutivo;-----  
- che la presente assemblea è stata informalmente convocata e che gli intervenuti si sono tuttavia dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----  
Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea dei soci validamente costituita in forma totalitaria, per cui si può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.-----

Il Presidente prendendo la parola sul punto posto all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea che è emersa la necessità di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni dettate in materia di società a partecipazione pubblica dal D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016 denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e che, segnatamente, si è tenuto conto di detta circostanza nella riunione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2018 durante la quale si è approvato il deliberando statuto di Fucecchio Servizi S.r.l..-----

In relazione al medesimo argomento si fa altresì presente che in data 20 dicembre 2018 il dirigente del Settore " 2 Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse interne, Buti Cristina, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del medesimo statuto.-----

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità delibera:-----

- di approvare le modifiche allo statuto sociale adeguandolo alle nuove disposizioni dettate in materia di società a partecipazione pubblica dal D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016- "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".-----

In conseguenza di tali modifiche lo statuto viene qui di seguito integralmente trascritto:-----

-----**STATUTO**-----

-----**Art.1**-----

-----**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**-----

E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione "**Fucecchio Servizi S.r.l.**".-----

Nel proseguo del presente atto la società "Fucecchio Servizi S.r.l." è citata, per brevità, con il termine Società. La denominazione sociale può essere usata nella forma abbreviata "Fucecchio Srl".-----

La società, a totale partecipazione pubblica, è regolata dagli articoli 2462 e segg. del cod. civ. e trova applicazione l'art. 2449 del codice civile.-----

La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16 del Dlgs. n.

175/16 e 5 e 192 del Dlgs. n. 50/16, nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.-----

La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dal successivo art. 6.---

-----**Art. 2**-----

-----**SEDE**-----

La società ha sede nel comune di Fucecchio.-----

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o gli enti soci, compete all'assemblea dei Soci.-----

-----**Art. 3**-----

-----**DURATA**-----

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030.-----

-----**Art. 4**-----

-----**ATTIVITA' SOCIALE**-----

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, del Dlgs. n. 175/16, la Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione delle attività dei settori scolastico, socio-sanitario, culturale e dello spettacolo, tecnico, ed in particolare dei seguenti settori: refezione scolastica, trasporti scolastici ed altre attività similari; farmacie; attività teatrali, musicali e cinematografiche, promozione di eventi, servizi di supporto (commerciali, di ristoro e ricettive); cimiteri, illuminazione votiva, impianti sportivi.-----

La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da apposito Contratto di Servizio.-----

La Società deve svolgere oltre l'80% della propria attività, di cui al primo comma, a favore dei soci pubblici.-----

Ai fini del presente statuto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, come meglio specificato al successivo art. 5.-----

La produzione ulteriore di attività, purché inferiore al 20% (venti per cento) nel rispetto del limite di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con gli Enti Locali soci, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.-----

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.----

Le percentuali di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo saranno calcolate secondo le modalità indicate dall'art. 5 commi 7 e 8, del Dlgs. n. 50/16.-----

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, tra cui la locazione o messa a disposizione di spazi atti ad accogliere ambulatori per medici, terapisti e quant'altro attinente all'attività sanitaria.-----

Può altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni o integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico.-----

Può infine concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere.-----

#### -----**Art. 5**-----

##### -----**SOCI**-----

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 del Dlgs. n. 175/16 e 5 del Dlgs. n. 50/16, possono essere soci della "Fucecchio Servizi S.r.l." esclusivamente le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.-----

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.-----

#### -----**Art. 6**-----

##### -----**SOCI E CONTROLLO PUBBLICO**-----

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 d.lgs. 175/16 e 5 d.lgs. 50/16, l'affidamento diretto da parte dei soci pubblici dei servizi di cui all'art. 4 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analogo" da parte degli stessi. Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati in apposito atto e concernente, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo.----

Gli Enti Locali soci possono stipulare appositi patti parasociali per realizzare l'assetto organizzativo del modello in house, con durata superiore a 5 anni in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, c.c.-----

Fermo quanto ulteriormente previsto dall'apposito atto, il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci pubblici in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei Comuni o degli enti locali soci.-----

Il controllo "ex ante" si intende esercitato quando tutti i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria alla previsione nei propri documenti di programmazione degli obiettivi perseguibili dalla società, nonché per la preventiva autorizzazione all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.-----

Il controllo "contestuale" si intende esercitato quando i soci singolarmente ricevono dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.--

Il controllo "ex post" si intende esercitato quando la società presenta ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati di comune accordo, in modo da verificare i risultati raggiunti dalla società ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.-----

I soci pubblici, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi. Il controllo analogo può essere altresì esercitato con il supporto di una commissione, nominata dai soci in propria rappresentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea.-----

L'Organo Amministrativo e di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci pubblici il

controllo dei servizi dagli stessi affidati alla società.----  
La società è tenuta altresì a richiedere il parere preventivo del Consiglio Comunale per le partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio che intenda eventualmente assumere.-----

-----**Art. 7**-----

-----**CAPITALE SOCIALE**-----

Il capitale sociale è di euro 109.000,00 (centonovemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato con delibera dell'assemblea.-----

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.-----

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

Gli eventuali finanziamenti sono fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto è deciso dall'assemblea dei soci.-----

-----**Art 8**-----

-----**QUOTE**-----

Ogni quota è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società riconosce un solo titolare per ciascuna quota. Ogni quota dà diritto ad un voto.-----

Le quote ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.-----

-----**Art. 9**-----

-----**TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**-----

In conformità a quanto previsto dall'art. 5, le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche - come definite dall'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 - che intendano affidare o abbiano già affidato alla Società lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, ovvero ai soci pubblici.-----

Fermo restando il limite di cui al comma precedente, le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, intendendosi con ciò tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione.-----

Il socio che intende in tutto o in parte cedere la propria quota ad un terzo deve preventivamente, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, offrirla agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto.-----

Nella comunicazione il socio indica le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo e alle mo-

dalità di pagamento, e la persona del potenziale acquirente. I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione informano il socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.-----

La porzione di quota di partecipazione rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci, che hanno esercitato l'opzione loro spettante, nelle rispettive proporzioni ed alle medesime condizioni.-----

Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà trasferire liberamente la quota di partecipazione o la parte di essa per la quale non sia stata esercitata la prelazione entro i 60 giorni successivi.-----

Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito. In questo caso i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione corrispondono il prezzo pari al valore contabile attribuito alla quota desumibile dall'ultimo bilancio approvato.-----

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare la partecipazione con effetto verso la società.-----

#### -----**Art.10 RECESSO**-----

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:-----

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;-----
- b) la trasformazione della società;-----
- c) la fusione o la scissione della società;-----
- d) la revoca dello stato di liquidazione;-----
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;-----
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;-----
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, c.c..-----

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater c.c..-----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le

comunicazioni inerenti il procedimento.-----  
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società.-----  
Il recesso è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----  
Verificatasi una causa di recesso prevista dalla legge o dall'atto costitutivo, il socio che intende esercitare tale diritto dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 2437-bis, a mezzo lettere raccomandata A.R., all'organo amministrativo, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza.----  
I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale stimato secondo il valore di funzionamento al momento della dichiarazione di recesso. E' comunque escluso il valore di avviamento non iscritto in bilancio.-----  
Nel caso in cui i soci pubblici, perdano il potere di esercitare i diritti sociali, per circostanze ex lege, fermo restando il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.-----

-----**Artt. 11**-----

-----**LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**-----

Nell'ipotesi prevista dall'art.10, la partecipazione è rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale.-----  
Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso.-----  
In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione è effettuata tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.-----

-----**Art.12**-----

-----**SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**-----

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, c.c..-----

-----**Art.13**-----

-----**ORGANI DELLA SOCIETÀ**-----

Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Am-



ministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del Dlgs. n. 175/16, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Art. 14

#### DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci del Collegio Sindacale e del presidente del collegio sindacale o del Revisore Unico;
- d) la determinazione dei compensi degli amministratori e dell'organo di controllo;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea dovrà, altresì, essere convocata per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare, di competenza dell'organo di amministrazione, inerente le seguenti decisioni:

- a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie;
- b) esame ed approvazione annuale del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo. Laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie assembleari.
- c) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale;
- d) periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa;
- e) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziarie attese, da effettuarsi, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione

dell'approvazione del bilancio d'esercizio;-----  
f) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie  
o in altri organismi associativi;-----  
g) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o  
traslativi di diritti reali immobiliari e di concessione di  
garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;-----  
h) ogni altro atto gestionale il cui valore superi i 100.000  
(centomila) euro, intendendosi tale limite superato anche  
quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma  
che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o fi-  
nalistico tra di essi sussistente, siano di valore comples-  
sivo superiore al predetto limite di euro 100.000 (centomi-  
la);-----  
i) la stipulazione e/o le modifiche non aventi contenuto me-  
ramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei  
contratti o delle convenzioni di servizio con l'ente o gli  
enti pubblici soci ed affidanti.-----

-----**Art. 15**-----

-----**ASSEMBLEA**-----

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Am-  
ministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede so-  
ciale ovvero altrove, purché in Toscana.-----

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante racco-  
mandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica  
purché la convocazione sia spedita al socio almeno otto  
giorni prima dell'adunanza.-----

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data,  
l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventual-  
mente la data della seconda convocazione qualora la prima  
andasse deserta.-----

L'assemblea è comunque validamente convocata, a prescindere  
dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero  
capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di  
controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla  
trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo  
di controllo, non partecipano personalmente all'assemblea,  
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da con-  
servarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di  
essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del  
giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tan-  
ti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cen-  
to) del capitale sociale e delibera con la medesima maggio-  
ranza.-----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal  
presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso  
di sua assenza o impedimento, dal socio nominato dall'as-  
semblea stessa.-----

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costitu-

zione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.-----

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, che può essere anche non socio, il quale redige il verbale.-----

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese.-- Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art.2372 c.c.. Le votazioni dell'assemblea sono effettuate per appello nominale.-----

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nei relativi verbali:-----

\* sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

\* sia consentito al segretario di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

\* siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.-----

#### -----**Art. 16**-----

##### -----**ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 c.c..-----

In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai para-

grafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del c.c. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione non può essere superiore a cinque. La scelta dei componenti del C.d.a. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.-----

In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 175/16. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del Dlgs. n. 175/16, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.-----

Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In conformità a quanto previsto dal Dl. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.-----

Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 175/16, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.-----

Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 3 del presente articolo.-----

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del Dlgs. n. 175/16 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori ai compensi.-----

La remunerazione può essere comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti

dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.-----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

-----**Art. 17**-----

-----**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da un amministratore.-----

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.-----

La convocazione spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo contiene la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.-----

Il presidente può farsi assistere da un segretario, anche non componente del consiglio di amministrazione, il quale redige il verbale.-----

Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

\* che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;-----

\* che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;-----

\* che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.-----

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.-----

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.-----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, non computandosi le astensioni.-----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo è presente o informato della riunione.-----

Spetta all'assemblea nominare il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.-----

Al Vice Presidente, è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.-----

#### -----**Art. 18**-----

##### -----**COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**-----

In deroga a quanto previsto dall'art. 2475 c.c., l'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea, nel rispetto delle competenze riservate ai soci, ai sensi del precedente art. 14.-----

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente ai soci.-----

Nel caso di nomina del consiglio di Amministrazione, lo stesso, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2475 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 16, commi 9 e segg. del presente Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.-----

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di

controllo e di avocare a sè le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.-----  
L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.-----

**Art. 19**-----

**ORGANO DI CONTROLLO**-----

Quale organo di controllo, i soci possono nominare, alternativamente:-----

- il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art.20, ovvero un revisore unico, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art.21.-----

All'Organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il revisore Unico, compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di gestione.-----

**Art. 20**-----

**COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE**-----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.-----

I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti nell'apposito registro dei revisori dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.-----

La scelta dei sindaci da nominare ai sensi dei precedenti commi, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal Dpr. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al precedente periodo.-----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ..-----

Il Collegio dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal Dl. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere proro-

gati per non più di 45 giorni. I sindaci sono sempre rieleggibili.-----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.-----

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.- In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.-----

Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.-----

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve, essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art.14, e alle adunanze del consiglio di amministrazione.-----

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art.2409 cod. civ.-----

#### -----**Art. 21**-----

#### -----**REVISORE UNICO**-----

Il revisore unico deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.-----

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.-----



Il corrispettivo del revisore è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.-----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal Dl. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni. Esso è sempre rieleggibile.-----

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.-----

#### -----**Art. 22**-----

#### -----**ESERCIZIO SOCIALE**-----

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci.-----

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità dell'art.2428 del cod.civ. ed a quella dell'organo di controllo è presentato entro il successivo trenta aprile all'assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di controllo dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.-----

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio dell'esercizio può essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo le decisioni assunte dai soci.-----

#### -----**Art. 23**-----

#### -----**LIQUIDAZIONE**-----

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.-----

Quando si verifica, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, una delle cause che determina lo scioglimento della società, l'assemblea dovrà deliberare sulla messa in liquida-

zione, sulla nomina e sui poteri di uno o più liquidatori.---

-----**Art. 24**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

Tutte le controversie compromettibili che dovessero insorgere tra la società e uno o più soci o tra soci ovvero promosse da amministratori, componenti l'organo di controllo e/o liquidatori o nei loro confronti, saranno devolute alla decisione di un arbitro (o di un collegio di tre arbitri) tutti nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale medesima.-----

Il procedimento sarà regolato dagli artt.34-37 del D.Lgs 5/2003 e, per quanto non contrastante con esso, dal suddetto regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.-----

L'arbitro (o il collegio dei tre arbitri) deciderà secondo diritto/equità (salvo i casi in cui la decisione secondo diritto è obbligatoria per legge) procedendo secondo le norme del codice di procedura civile.-----

La sede dell'arbitrato sarà presso la Camera di Commercio di Firenze.-----

-----**Art. 25**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI**-----

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.-----

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata."-----

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore diciassette e minuto zero zero.-----

Il presente atto viene letto da me notaio al Comparente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su dieci fogli di cui si occupano trentasette pagine, alle ore diciassette e minuti zero due viene sottoscritto il presente atto.-----

F.TO LORENZO CALUCCI-----

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo-----